

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Oggi 19 aprile 2021, presso il sig. XXX , nato XXX della organizzazione sindacale dinella qualità di Conciliatore designato, ha esperito alla conciliazione in sede sindacale

tra

ARIC - Agenzia regionale di informatica e committenza, con sede in Tortoreto, via Napoli, in persona del rappresentante *pro tempore* XXXXX

e

Omissis

(“Le parti”)

Premesso che

- In ottemperanza alla sentenza n. 688/2015 della Corte d’Appello de L’Aquila, con deliberazione n. 098 del 02.11.2015, l’ARIC – Agenzia regionale di informatica e committenza (di seguito anche “ARIC” o “Agenzia”), al tempo ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica, ha provveduto all’assunzione *Omissis* nel ruolo dirigenziale di Area Tecnica, per il quale *Omissis* aveva partecipato, con esito vittorioso, alla relativa procedura selettiva indetta con deliberazione del 29.10.2008.
- tra le parti è insorta controversia, approdata in sede di legittimità, come di seguito specificato;
- l’ARIC ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d’Appello de L’Aquila che è stato iscritto al ruolo della Cassazione con il N.r.g. 21216/2015.
- *Omissis* ha presentato controricorso notificato in data 13.10.2015 e depositato il 20.10.2015;
- l’udienza in Camera di Consiglio presso la Corte di Cassazione al fine della discussione del ricorso è stata fissata per il giorno 9 giugno 2021;
- *Omissis* ha inoltrato all’ARIC nota del 03.08.2015; nota del 28.04.2016; diffida del 10.05.2016) chiedendo: a) la ricostruzione della carriera, mediante riconoscimento dell’inquadramento della medesima nella qualifica dirigenziale a fare data dall’approvazione della graduatoria del concorso in questione, ossia dal 30.12.2008, con tutti gli effetti di legge, anche ai fini previdenziali, assicurativi e di TFR; b) al pagamento delle somme non percepite in relazione alla qualifica dirigenziale a fare data dall’approvazione della graduatoria, anche a titolo di

risarcimento del danno;

- in particolare, nella diffida del 10.05.2016 *Omissis*: ha rappresentato all'ARIC che, oltre alla ricostruzione della carriera, le sarebbe spettato l'importo determinato dalla differenza tra quanto dalla stessa percepito in qualità di responsabile dell'Area ICT presso l'Università di Teramo e quanto la medesima avrebbe dovuto legittimamente percepire in qualità di dirigente presso l'Agenzia a fare data dall'approvazione della graduatoria, ossia dal 30.12.2008; ha intimato e diffidato l'Agenzia a provvedere al pagamento in proprio favore delle suddette somme, da quantificarsi, per gli anni dal 2009 al 2015 compreso, in euro 374.869,28, a titolo di differenze retributive ed indennità di risultato (con rivalutazione ed interessi), oltre ad euro 134.644,88, a titolo di ricostruzione previdenziale, per un totale pari ad euro 509.514,16.

A seguito di trattative, le parti sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della controversia sul mancato pagamento delle somme in premessa, secondo le seguenti condizioni:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

Art. 2

L'ARIC si obbliga a rinunciare al ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello de L'Aquila che è stato iscritto al ruolo della Cassazione con il N.r.g. 21216/2015.

Parimenti *Omissis* si obbliga ad accettare tale rinuncia.

Le spese legali saranno, tra le parti, compensate.

Art. 3

Omissis, quindi si obbliga: a rinunciare nei confronti dell'ARIC ad ogni pretesa risarcitoria o di qualsiasi altro tipo derivante dall'adempimento alla sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello de L'Aquila e quindi a rinunciare ad ogni diritto dalla medesima decisione derivante e, in particolare, a proporre qualsivoglia azione giurisdizionale o stragiudiziale in relazione alla medesima e, in particolare, attinente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale a fare data dall'approvazione della graduatoria del concorso in questione, ossia dal 30.12.2008, con tutti gli effetti di legge, anche ai fini previdenziali, assicurativi e di TFR; a rinunciare, pertanto, ad ottenere l'importo determinato dalla differenza tra quanto dalla stessa percepito in qualità di responsabile dell'Area ICT presso

l'Università di Teramo e quanto *Omissis* sostenuto di dover percepire, in qualità di dirigente presso l'Agenzia a fare data dall'approvazione della graduatoria, ossia dal 30.12.2008 e, quindi, alla pretesa di ottenere dall'ARIC il pagamento in proprio favore delle suddette somme, quantificate, nelle diffide inoltrate all'ARIC, per gli anni dal 2009 al 2015 compreso, in euro 374.869,28, a titolo di differenze retributive ed indennità di risultato (con rivalutazione ed interessi), oltre ad euro 134.644,88, a titolo di ricostruzione previdenziale, per un totale pari ad euro 509.514,16, nonché, comunque, a qualsiasi richiesta a titolo di rimborso risarcitorio non escluso il pagamento a beneficio *Omissis* della somma pari ad euro € 47.858,62, corrispondente alla retribuzione a suo tempo reclamata per un anno, al lordo delle ritenute di legge, quale differenza ottenuta sottraendo l'importo dalla stessa effettivamente percepito, pari ad € 42.659,48, a quello effettivamente dovuto, pari ad € 90.518,11.

Pertanto *Omissis*, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di non aver null'altro a pretendere ad alcun titolo dall' ARIC , rinunciando nei confronti di quest'ultima, nell'ambito della presente transazione generale e novativa, a qualsivoglia domanda e/o pretesa comunque relativa, connessa sia direttamente sia indirettamente od anche solo occasionata dall'esecuzione del rapporto di lavoro con l'ARIC, e così, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a compensi di qualsivoglia specie e natura, differenze retributive, mancato pagamento di somme anche a titolo di indennità, nessuna esclusa e/o eccettuata ivi incluse le indennità di fine rapporto, contributi previdenziali, a qualsivoglia titolo considerate, l'eventuale riqualificazione del rapporto intercorso, nonché qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, anche ex artt. 2043 e 2059 c.c. e comunque null'altro volendo escludere anche se qui non espressamente richiamato.

Art. 4

Restano invariati gli obblighi intercorrenti tra le parti in ragione del contratto di lavoro in essere.

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara, lì

ARIC - Agenzia regionale di informatica e committenza

Il Legale Rappresentante *pro tempore*

Commissario straordinario

Avv. Daniela Valenza

Omissis

Il Conciliatore

Bruno Di Federico

Certificazione

Il Conciliatore, dopo aver proceduto all'identificazione delle parti, certifica che le sottoscrizioni delle stesse apposte in calce al processo verbale di accordo sono autografe.

Il Conciliatore

Bruno Di Federico

Si da atto che la presente conciliazione viene trasmessa via pec al Prof. Salvatore Dettori, al Prof. Avv. Alberto Zito e all'Avv. Pierluigi De Nardis, procuratori delle parti i quali, sottoscrivono digitalmente anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 Legge professionale